

Circolare Agenzia Entrate n. 34/E/2022

- ✓ Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti relativamente alla disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta e indiretta. La circolare era molto attesa dopo che, oltre un anno fa, era stata posta in consultazione una bozza della medesima al fine di consentire agli operatori di fornire le proprie osservazioni entro il 30 settembre 2021. Da allora, tuttavia, non vi era stato alcun aggiornamento.
- ✓ I chiarimenti resi riguardano principalmente, ai fini della fiscalità diretta, le novità che sono state introdotte ad opera del D.L. 124/2019, ovvero (i) l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei redditi corrisposti a soggetti residenti in Italia da trust «opachi» stabiliti in Stati e territori a regime fiscale privilegiato, e (ii) una presunzione relativa con riferimento alle attribuzioni operate da trust esteri a beneficiari residenti in Italia tale per cui, qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
- ✓ Sotto il profilo della fiscalità indiretta, l’Agenzia, recependo l’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione e rivedendo la propria posizione espressa, tra l’altro, nelle circolari nn. 48/2007 e 3/2008, conferma che l’apporto di beni in trust (cd. atto di dotazione) non sconta – in linea di principio – l’imposizione proporzionale sotto il profilo dell’imposta di donazione, ipotecaria e catastale dal momento che tale atto «non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, ...». L’imposizione proporzionale potrà essere applicata solo al momento dell’effettivo trasferimento finale al beneficiario – in quanto è in tale momento che si realizza «un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale» – con aliquote e franchigie da individuare, all’atto di attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario. La tassazione in sede di apporto è comunque prevista nel caso di beneficiari individuati o individuabili che siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust.
- ✓ Rispetto alla bozza di circolare posta in consultazione vengono altresì forniti chiarimenti con riferimento alla liquidazione dell’imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da trust già esistenti. Qualora, in passato, siano già state versate imposte in sede di atto di dotazione, non occorre effettuare ulteriori versamenti a patto che i beneficiari siano i medesimi e i beni assegnati siano identici a quelli apportati. Diversamente, le imposte a suo tempo versate in sede di dotazione verranno scomputate da quelle dovute in uscita.
- ✓ Ulteriori chiarimenti sono resi con riferimento al trust «di garanzia», «liquidatorio» e «dopo di noi», agli obblighi di monitoraggio fiscale e all’applicazione dell’IVIE/IVAFE.

